

IIVA autoveicoli: detrazione, rivendita e controlli sull'estero

SINTESI OPERATIVA

La detrazione IVA degli autoveicoli non si esaurisce nella percentuale ordinaria del 40%, applicabile all'uso promiscuo fino al 31 dicembre 2028: occorre qualificare il mezzo, provarne l'impiego e verificare il regime applicato all'acquisto. In caso di rivendita, la base imponibile può ridursi proporzionalmente alla detrazione limitata; negli scambi UE contano criteri tecnici per distinguere veicoli nuovi e usati e applicare il regime del margine. Sono essenziali i controlli sulla storia del mezzo e gli adempimenti di comunicazione e versamento.

[Articolo originale](#)

LEGGI ONLINE

La disciplina IVA degli autoveicoli è molto più articolata della semplice regola del 40%. Quella percentuale – valida per i veicoli a uso promiscuo e prorogata fino al 31 dicembre 2028 grazie a una specifica autorizzazione europea – è solo il punto di partenza di un sistema che incrocia detrazione, rivendita, operazioni con l'estero e adempimenti anti-frode. Per applicarla correttamente occorre prima capire che tipo di veicolo si ha davanti, come viene usato e quale regime IVA era stato applicato all'acquisto. La rivendita, in particolare, nasconde insidie: se il veicolo era stato acquistato con IVA detratta solo al 40% per limite oggettivo, la base imponibile della successiva cessione si riduce proporzionalmente. Negli scambi intracomunitari, la distinzione tra veicolo nuovo e usato segue criteri tecnici precisi – non la percezione comune – e il regime del margine può essere contestato se non si verifica la storia del mezzo. Completano il quadro gli obblighi di comunicazione al Dipartimento per i trasporti, il versamento tramite F24 con elementi identificativi e le regole speciali per disabili, San Marino e veicoli esteri circolanti in Italia.

IL QUADRO GENERALE DELLA DISCIPLINA IVA AUTOVEICOLI

La disciplina IVA autoveicoli nasce da una difficoltà pratica. Le auto aziendali possono essere usate per l'attività, ma anche per esigenze personali. Accade nelle imprese individuali, negli studi professionali, nelle società e nelle flotte assegnate ai dipendenti.

Il legislatore ha scelto una soluzione forfetaria. Per i veicoli non utilizzati esclusivamente nell'attività, l'IVA è detraibile nella misura del 40%. Il riferimento è l'art. 19-bis1, comma 1, lettere c) e d), del DPR 633/1972.

Questa limitazione non nasce da una scelta isolata del diritto interno. Dopo la nota vicenda Stradasfalti (causa C-228/05), l'Italia ha ottenuto una specifica autorizzazione europea in deroga all'art. 168 della Direttiva 2006/112/CE. La deroga è stata più volte prorogata e, da ultimo, è stata estesa fino al 31 dicembre 2028 con Decisione di esecuzione del Consiglio UE 2025/2439.

La conseguenza è chiara: per imprese e professionisti, il 40% resta la regola ordinaria per le auto a uso promiscuo. Esistono però deroghe, esclusioni e casi in cui la detrazione può essere integrale.

LA REGOLA DEL 40% E IL SUO CAMPO APPLICATIVO

L'IVA assolta sull'acquisto o sull'importazione di veicoli stradali a motore è detraibile al 40% quando il mezzo non è usato esclusivamente per l'attività d'impresa, arte o professione.

La stessa percentuale si applica, in linea generale, anche alle spese collegate al veicolo. Non solo l'acquisto iniziale: la limitazione riguarda anche noleggio, leasing, ricambi, carburanti, lubrificanti, manutenzione, riparazione, custodia e pedaggi.

Nella pratica rientrano nella regola anche molte spese che vengono trattate con eccessiva leggerezza: la fattura del meccanico, la sostituzione degli pneumatici, il telepass o la ricarica elettrica.

TIPOLOGIA DI COSTO	DETRAZIONE IVA ORDINARIA
Acquisto autovettura a uso promiscuo	40%
Leasing o noleggio auto a uso promiscuo	40%
Carburanti e lubrificanti	40%
Ricarica elettrica per auto aziendale promiscua	40%
Manutenzione e riparazioni	40%
Ricambi e componenti	40%
Pedaggi autostradali	40%
Custodia e impiego del veicolo	40%

PUNTO CHIAVE

Esempio pratico. Una società acquista un'autovettura per € 42.000, oltre IVA al 22% pari a € 9.240. Se il mezzo è usato promiscuamente, l'IVA detraibile è pari a € 3.696. La quota residua, € 5.544, resta indetraibile. Lo stesso criterio vale per la fattura di manutenzione: se il tagliando costa € 900, oltre IVA di € 198, l'imposta detraibile sarà € 79,20 e la parte restante di € 118,80 non potrà essere portata in detrazione.

Un punto va chiarito subito. Il contribuente non può scegliere di detrarre il 100% e poi tassare l'uso privato dell'auto come operazione imponibile IVA. Per i veicoli a uso promiscuo la regola del 40% è inderogabile e costituisce un limite oggettivo imposto dalla norma, non una facoltà.

Questa impostazione serve a evitare una gestione caso per caso dell'uso privato. Il legislatore presume una quota di utilizzo non professionale e chiude la partita con una percentuale forfetaria.

Da qui deriva un effetto importante: se l'imprenditore usa personalmente l'auto aziendale, oppure se il dipendente usa gratuitamente l'auto anche per fini privati, tale utilizzo non viene trattato come prestazione imponibile IVA. L'IVA è già stata limitata a monte. La logica è questa: non si detrae tutto prima, quindi non si tassa l'uso privato dopo.

QUALI SONO I VEICOLI STRADALI A MOTORE

La nozione IVA di "veicoli stradali a motore" non coincide sempre con le categorie usate nel linguaggio comune. Ai fini dell'art. 19-bis1, si considerano tali i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni, con massa massima autorizzata non superiore a 3.500 kg e non più di otto posti a sedere oltre il conducente.

MEZZO	RIENTRA NELLA LIMITAZIONE?	NOTA PRATICA
Autovettura ordinaria	Sì	Regola del 40% se uso promiscuo
Autocarro leggero sotto 3.500 kg	Possibile	Conta l'uso concreto del mezzo
Mezzo pesante oltre 3.500 kg	No	Fuori dalla definizione specifica
Autobus	No	Supera il limite dei posti
Trattore agricolo o forestale	No	Escluso dalla norma
E-bike con caratteristiche di velocipede	No	Detrazione secondo inerenza
Monopattino elettrico equiparato a velocipede	Tendenzialmente no	Serve verificare caratteristiche tecniche



MEZZO	RIENTRA NELLA LIMITAZIONE?	NOTA PRATICA
Motociclo oltre 350 cc	Regola speciale	Di norma indetraibile, salvo attività propria

La classificazione formale è rilevante, ma non sempre decisiva: conta la funzione effettiva del mezzo, non solo la categoria risultante dalla carta di circolazione.

IL PROBLEMA DEI FALSI AUTOCARRI

Nella prassi molti contribuenti hanno cercato di ottenere la detrazione piena immatricolando come autocarri veicoli sostanzialmente utilizzabili come normali autovetture. Da qui nasce il tema dei cosiddetti “falsi autocarri”.

Il rischio è evidente. Se il veicolo, pur immatricolato in categoria N1, conserva caratteristiche tali da consentire un uso privato ordinario, l'Amministrazione può contestare la detrazione integrale. La valutazione non si ferma alla categoria tecnica: occorre guardare alla carrozzeria, ai posti, alla portata e al rapporto tra potenza del motore e portata, ma soprattutto all'impiego reale.

Un professionista che acquista un SUV immatricolato autocarro per recarsi dai clienti non può presumere, solo per questo, la detrazione integrale. Serve un nesso diretto e forte con l'attività. In mancanza, il 40% torna a essere la soluzione più difendibile.

VEICOLI A USO UFFICIO E STRUMENTALITÀ EFFETTIVA

Un caso delicato riguarda gli autoveicoli omologati come “uso ufficio”. Anche qui la forma non basta. Un mezzo attrezzato come ufficio mobile può consentire la detrazione integrale solo se viene davvero usato in quella funzione.

Si pensi a una società che svolge attività tecniche presso cantieri e utilizza un veicolo dotato stabilmente di postazione operativa, strumenti informatici e apparati di collegamento: in quel caso il mezzo può essere parte del ciclo produttivo. Diversa è l'ipotesi di un'autovettura con un allestimento minimo, usata soprattutto per spostare persone, per la quale la qualificazione formale rischia di non reggere.

Il punto critico è sempre lo stesso: l'IVA guarda alla sostanza dell'utilizzo, non solo alla targa fiscale del bene.

I CASI DI DETRAZIONE INTEGRALE

La detrazione integrale resta possibile, ma va costruita e documentata. Le ipotesi principali sono tre: veicoli utilizzati esclusivamente nell'attività, veicoli che formano oggetto dell'attività propria dell'impresa, veicoli utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio.

CASO	TRATTAMENTO IVA	ESEMPIO
Uso esclusivo nell'attività	Detrazione anche integrale	Navetta hotel solo per clienti
Oggetto dell'attività propria	Detrazione secondo inerenza	Auto acquistate da concessionaria
Agenti e rappresentanti	Detrazione secondo inerenza	Auto usata per visite commerciali
Uso promiscuo ordinario	Detrazione 40%	Auto amministratore o professionista

Per “uso esclusivo” si intendono situazioni nelle quali il veicolo non è realisticamente destinato a fini personali: il caso classico è la navetta di un albergo usata solo per accompagnare gli ospiti, oppure un veicolo impiegato in servizi aeroportuali o in attività operative rigidamente controllate. I veicoli che formano oggetto dell'attività propria dell'impresa sono quelli il cui impiego realizza l'attività stessa: si pensi alla concessionaria che acquista auto per rivenderle, alla società di noleggio, alla scuola guida o al servizio taxi.

Per gli agenti e rappresentanti di commercio il limite del 40% non opera, ma anche qui non si deve scivolare nell'automatismo: la detrazione segue il principio di inerenza e, se emergesse un uso personale estraneo all'attività, la posizione



potrebbe diventare discutibile.

I LA PROVA DELL'USO ESCLUSIVO

La detrazione integrale richiede una prova robusta. Non basta una dichiarazione interna: serve un insieme coerente di elementi.

Nella prassi sono utili:

- ♦ regolamento aziendale sull'uso dei veicoli
- ♦ assegnazione nominativa con divieto di uso privato
- ♦ ricovero del mezzo presso sede o cantiere
- ♦ registro percorrenze o sistemi di localizzazione, se proporzionati
- ♦ contratti con clienti che richiedono l'uso del mezzo
- ♦ documentazione tecnica sull'allestimento
- ♦ fatture e ordini di servizio collegati all'impiego
- ♦ fotografie dell'allestimento permanente, se rilevante

La prova non deve essere spettacolare, deve essere coerente. Un veicolo che rientra ogni sera presso la sede, usato da personale tecnico per interventi documentati, è più difendibile di un'auto assegnata stabilmente all'amministratore senza vincoli reali.

I CARBURANTI E RICARICHE ELETTRICHE

Per carburanti e lubrificanti, la detrazione IVA richiede pagamento tracciabile. Sono ammessi carte di credito, carte di debito, carte prepagate, bonifici, assegni e altri strumenti elettronici idonei.

La fattura elettronica non deve obbligatoriamente indicare la targa, ma nella gestione professionale è opportuno inserirla: il contribuente deve dimostrare che il rifornimento riguarda un mezzo inerente all'attività. La giurisprudenza ha assunto una linea severa – se la documentazione non permette di collegare la spesa ai mezzi impiegati nell'attività, la detrazione può essere negata.

Per le auto elettriche, la ricarica segue la stessa logica dei carburanti: la componente di energia elettrica destinata all'alimentazione del veicolo rientra tra i costi soggetti alla disciplina limitativa. Quindi, se l'auto è promiscua, la detrazione resta al 40%.

PUNTO CHIAVE

Esempio: una società sostiene costi di ricarica per € 600, oltre IVA di € 132, riferiti a un'auto aziendale promiscua. L'IVA detraibile è pari a € 52,80; il resto non si detrae.

CARTE CARBURANTE E BUONI MULTIUSO

Un tema rilevante riguarda le carte prepagate per il carburante. Se la carta consente di acquistare carburante presso una o più stazioni, ma al momento della ricarica non è nota la quantità acquistabile, può trattarsi di buono-corrispettivo multiuso ai sensi dell'art. 6-quater del DPR 633/1972.

In questa ipotesi l'IVA non rileva al momento della ricarica della carta, ma quando il carburante viene effettivamente acquistato. La distinzione è concreta: se l'impresa ricarica una carta per € 1.000, non è detto che in quel momento abbia già un acquisto di carburante rilevante ai fini IVA. La fatturazione utile per la detrazione si collega all'utilizzo effettivo.

È una di quelle situazioni nelle quali la gestione amministrativa deve coordinarsi con la contabilità, per evitare di detrarre l'imposta nel periodo sbagliato.

AUTO CONCESSE AI DIPENDENTI

La concessione dell'auto al dipendente richiede una distinzione netta tra messa a disposizione gratuita e messa a disposizione a titolo oneroso, in quanto i due casi hanno trattamenti IVA completamente diversi.

Se il datore di lavoro mette gratuitamente a disposizione del dipendente un veicolo soggetto a detrazione limitata, l'uso privato non costituisce operazione imponibile IVA: l'impresa detrae il 40% sui costi e non applica IVA al dipendente. Se invece il dipendente paga un corrispettivo specifico, l'operazione diventa imponibile IVA e il datore di lavoro può detrarre integralmente l'IVA relativa al veicolo, perché il mezzo è impiegato per effettuare una prestazione imponibile.

MESSA A DISPOSIZIONE	DETRAZIONE A MONTE	TRATTAMENTO A VALLE
Gratuita	40%	Fuori campo IVA per l'uso privato
A titolo oneroso	100%, se coerente	Prestazione imponibile IVA
Corrispettivo inferiore al valore normale	100%, se coerente	Base imponibile almeno pari al valore normale ex art. 13 DPR 633/72

La base imponibile IVA per la messa a disposizione onerosa del veicolo va determinata ai sensi dell'art. 13 del DPR 633/1972 (valore normale): il rinvio al valore del fringe benefit ex art. 51, comma 4, lettera a), del TUIR è utilizzato nella prassi operativa come riferimento orientativo, ma non costituisce una regola IVA codificata. Se il dipendente paga meno del valore normale, la base imponibile minima è comunque il valore normale. **Esempio:** il valore normale mensile è € 210; il dipendente paga € 150. L'IVA si applica su € 210, non su € 150. Se invece paga € 260, l'IVA si calcola su € 260.

ACQUISTO DOMESTICO DI VEICOLI NUOVI

Quando un soggetto passivo acquista in Italia un veicolo nuovo da una concessionaria, di norma riceve una fattura imponibile IVA sull'intero corrispettivo: il cedente, infatti, ha normalmente detratto integralmente l'IVA a monte (trattandosi di bene oggetto della propria attività).

Il cessionario applica poi le proprie regole di detrazione. Se il veicolo è promiscuo, detrae il 40%; se ricorrono i presupposti per la detrazione integrale, detrae il 100%; se opera in pro rata, applica anche tale limitazione.

Il trattamento del veicolo in entrata deve essere annotato con cura, perché sarà determinante anche anni dopo, quando il mezzo verrà rivenduto.

ACQUISTO DOMESTICO DI VEICOLI USATI

L'acquisto di un veicolo usato è più complesso perché il cedente potrebbe applicare regimi diversi, a seconda della sua storia fiscale sul mezzo.

CEDENTE	REGIME DELLA VENDITA	EFFETTO PER L'ACQUIRENTE
Soggetto passivo che aveva detratto integralmente	IVA sull'intero prezzo	Detrazione secondo regole proprie
Soggetto passivo con pro rata	IVA sull'intero prezzo	Detrazione secondo regole proprie
Soggetto passivo con detrazione oggettiva parziale	IVA su base ridotta	Detrazione sulla sola IVA esposta
Soggetto passivo senza alcuna detrazione	Esenzione IVA	Nessuna IVA detraibile
Privato	Fuori campo IVA	Possibile regime del margine in rivendita
Forfetario o regime di vantaggio	Senza rivalsa IVA	Possibile regime del margine in rivendita
Rivenditore in regime del margine	Margine	IVA non esposta e non detraibile



Il caso più insidioso è la fattura con base imponibile ridotta: l'acquirente vede IVA esposta, ma solo su una parte del prezzo. La detrazione, a sua volta, si applica solo sull'IVA effettivamente addebitata. Prima di registrare una fattura di acquisto di auto usata, è sempre necessario chiedersi da dove arriva quel regime.

LA RIVENDITA DEL VEICOLO ACQUISTATO NUOVO

Quando l'impresa rivende un veicolo acquistato nuovo, deve guardare alla detrazione effettuata a monte. Se l'IVA era stata detratta integralmente, la cessione è imponibile sull'intero corrispettivo. Lo stesso vale se la detrazione era stata parziale per effetto del pro rata.

Se invece l'IVA era stata detratta parzialmente per indetraibilità oggettiva – come nel caso dell'auto promiscua con detrazione al 40% – la base imponibile della rivendita è ridotta ai sensi dell'art. 13, comma 5, del DPR 633/1972. Se l'IVA non era stata detratta neppure in parte per effetto degli artt. 19, 19-bis1 o 19-bis2, la rivendita può essere esente ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 27-quinquies, del DPR 633/1972.

IVA DETRATTA ALL'ACQUISTO	REGIME DELLA RIVENDITA
Detrazione 100%	IVA sull'intero corrispettivo
Detrazione parziale per pro rata	IVA sull'intero corrispettivo
Detrazione parziale oggettiva (es. 40%)	IVA su base imponibile ridotta ex art. 13 c. 5 DPR 633/72
Nessuna detrazione per limiti IVA	Esenzione ex art. 10, n. 27-quinquies DPR 633/72

La differenza tra pro rata e indetraibilità oggettiva è decisiva: nel pro rata il bene è stato acquistato con IVA teoricamente detraibile, ma limitata dalla situazione soggettiva del contribuente; nella limitazione oggettiva, invece, la norma colpisce proprio il bene o la spesa in quanto tale.

ESEMPIO DI RIVENDITA CON IVA RIDOTTA

Una società ha acquistato un'autovettura a uso promiscuo per € 30.000, oltre IVA di € 6.600. Ha detratto il 40%, quindi € 2.640. Dopo tre anni rivende il veicolo per € 14.000. La base imponibile IVA non è € 14.000, ma il 40% di € 14.000, cioè € 5.600.

VOCE	IMPORTO
Corrispettivo netto pattuito	€ 14.000
Quota imponibile IVA (40%)	€ 5.600
IVA 22% sulla quota imponibile	€ 1.232
Quota fuori campo IVA (60%)	€ 8.400
Totale fattura	€ 15.232

La fattura deve distinguere chiaramente la quota imponibile dalla quota fuori campo IVA, richiamando in causale l'art. 13, comma 5, del DPR 633/1972 e specificando che la riduzione deriva dalla detrazione parziale dell'IVA all'acquisto.

SE IL PREZZO È PATTUITO IVA COMPRESA

Nella pratica molte rivendite di auto avvengono con prezzo concordato "tutto compreso". In questo caso il calcolo di vendita meno immediato e richiede uno scorporo.

Si ipotizzi una rivendita a € 12.000 complessivi, con veicolo acquistato originariamente con IVA detratta al 40%. Il metodo consiste nello scorporare l'IVA applicando un coefficiente pari a $1 + (\text{aliquota IVA} \times \text{percentuale imponibile})$. Con aliquota 22% e quota imponibile 40%, il coefficiente è 1,088. È opportuno verificare il metodo con il gestionale e con la

politica contabile adottata, poiché esistono impostazioni diverse in dottrina: l'importante è mantenere coerenza interna per preservare la neutralità dell'imposta.

PASSAGGIO	CALCOLO	IMPORTO
Prezzo complessivo	Dato contrattuale	€ 12.000
Corrispettivo netto teorico	€ 12.000 / 1,088	€ 11.029,41
Quota imponibile 40%	€ 11.029,41 × 40%	€ 4.411,76
IVA 22%	€ 4.411,76 × 22%	€ 970,59
Quota fuori campo 60%	€ 11.029,41 × 60%	€ 6.617,65

RIVENDITA DI VEICOLI ACQUISTATI USATI

Per i veicoli acquistati usati, il regime della successiva rivendita dipende dal regime applicato nella precedente cessione. Se il veicolo era stato acquistato con IVA ordinaria sull'intero prezzo, la rivendita segue le regole viste per i veicoli acquistati nuovi. Se era stato acquistato con IVA su base ridotta, anche la successiva rivendita resta su base ridotta.

Se il veicolo era stato acquistato da privato, da forfetario, da soggetto che aveva applicato il margine, o da soggetto passivo che aveva ceduto in esenzione per mancata detrazione a monte, la rivendita può rientrare nel regime del margine.

ACQUISTO ORIGINARIO	RIVENDITA SUCCESSIVA
IVA ordinaria sull'intero prezzo	Regole ordinarie
IVA su base ridotta	IVA su base ridotta
Acquisto da privato	Regime del margine
Acquisto da forfetario	Regime del margine
Acquisto da soggetto in regime del margine	Regime del margine
Acquisto esente ex art. 10 n. 27-quinquies	Regime del margine

Il rischio più frequente è confondere esenzione e margine: l'esenzione riguarda la cessione fatta dal soggetto che non aveva detratto l'IVA, mentre il margine può riguardare la rivendita successiva da parte di chi ha acquistato quel bene usato.

IL REGIME DEL MARGINE

Il regime del margine – disciplinato dal D.L. 41/1995 – riguarda i beni mobili usati, inclusi gli autoveicoli, suscettibili di reimpiego nello stato originario o previa riparazione. Il meccanismo tassa solo il margine del rivenditore, non l'intero prezzo: il margine è dato dalla differenza tra prezzo di vendita e prezzo di acquisto, aumentato delle spese accessorie rilevanti.

PUNTO CHIAVE

Esempio. Una società acquista da un privato un'auto usata per € 8.500. Sostiene € 700 di spese accessorie rilevanti. Rivende il mezzo a € 11.000.

VOCE	IMPORTO
Prezzo di vendita	€ 11.000

VOCE	IMPORTO
Prezzo di acquisto	€ 8.500
Spese rilevanti	€ 700
Margine lordo	€ 1.800
Margine netto (IVA 22% inclusa)	€ 1.475,41
IVA compresa nel margine	€ 324,59

L'acquirente non detrae l'IVA compresa nel margine, poiché la fattura non espone separatamente l'imposta. Il regime del margine può essere analitico, globale o forfetario: per gli autoveicoli la gestione analitica è quella che più spesso assume rilievo operativo.

REGIME DEL MARGINE E BUONA FEDE

Negli acquisti intracomunitari di auto usate, il regime del margine è uno dei punti più controllati. In passato è stato utilizzato in schemi evasivi: il cedente estero trattava l'operazione come cessione intracomunitaria non imponibile, mentre il cessionario italiano la considerava, indebitamente, come acquisto in regime del margine. Il risultato era l'omesso versamento dell'IVA sull'acquisto intracomunitario e la tassazione della successiva vendita sul solo margine.

La giurisprudenza richiede al cessionario una diligenza concreta: non basta affermare che la fattura estera indicava il regime del margine. Occorre controllare la storia del veicolo. Nella pratica è necessario verificare:

- ♦ carta di circolazione e precedenti intestatari
- ♦ natura del precedente proprietario
- ♦ eventuale provenienza da società di leasing o noleggio
- ♦ coerenza tra prezzo e valori di mercato
- ♦ presenza di annotazioni corrette in fattura
- ♦ documentazione di trasporto
- ♦ chilometri e data di prima immatricolazione
- ♦ compatibilità sostanziale del margine con la filiera

Se il precedente intestatario era una società di noleggio, leasing o rivendita, è ragionevole chiedersi se l'IVA sia stata detratta a monte. In caso affermativo, il margine potrebbe non essere applicabile.

CESSIONE DEL CONTRATTO DI LEASING

La cessione del contratto di leasing di un autoveicolo ha un trattamento peculiare. Ai fini IVA, viene trattata alla stregua di una cessione di beni, conformemente alla prassi dell'Agenzia delle Entrate (Risoluzione n. 22/E del 2008). Se il contratto riguarda un veicolo a uso promiscuo per il quale la detrazione IVA è ammessa al 40%, anche la base imponibile della cessione del contratto viene ridotta al 40% ai sensi dell'art. 13, comma 5, del DPR 633/1972.

Il cessionario del contratto potrà detrarre, a sua volta, solo il 40% dell'IVA addebitata sulla cessione del contratto e sui canoni successivi, salvo che ricorrano condizioni per la detrazione integrale. In fattura conviene indicare con precisione il contratto ceduto e specificare che l'IVA viene calcolata su base imponibile ridotta, con richiamo esplicito all'art. 13, comma 5.

I IVA AL 4% PER VEICOLI DESTINATI A DISABILI

Una disciplina specifica – contenuta nella Tabella A, Parte II, n. 31 allegata al DPR 633/1972 – riguarda le cessioni di determinati autoveicoli destinati a soggetti con disabilità, per i quali l'aliquota IVA può essere ridotta al 4% in presenza dei requisiti previsti.



La misura riguarda, tra gli altri, veicoli adattati per la locomozione di soggetti con ridotte o impedito capacità motorie permanenti; in alcuni casi l'agevolazione opera anche senza adattamento, ad esempio per soggetti con handicap psichico o mentale grave con indennità di accompagnamento, oppure per invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o pluriamputati. Il veicolo deve essere acquistato direttamente dal soggetto interessato o dal familiare di cui risulta fiscalmente a carico, nel rispetto dei limiti di cilindrata, potenza e dei termini per il riacquisto agevolato.

Se al momento dell'acquisto mancava la documentazione ma i requisiti esistevano già, il cedente può emettere nota di variazione in diminuzione entro un anno dall'operazione ai sensi dell'art. 26, comma 3, del DPR 633/1972. Se il termine è decorso, può assumere rilievo il rimborso secondo l'art. 30-ter del DPR 633/1972. Si segnala inoltre che non tutto ciò che ruota intorno all'auto agevolata gode del 4%: una stazione di ricarica per auto elettrica, ad esempio, non è automaticamente un componente destinato all'adattamento del veicolo.

MEZZI DI TRASPORTO NUOVI NEGLI SCAMBI UE E EXTRA UE

Negli scambi intracomunitari, la distinzione tra veicolo nuovo e veicolo usato segue regole tecniche precise che non coincidono con la percezione comune. Un veicolo a motore è considerato usato solo se, al momento della cessione, ha percorso più di 6.000 km e sono trascorsi più di sei mesi dalla prima immatricolazione. Se manca anche una sola delle due condizioni, il veicolo è nuovo ai fini IVA UE.

KM PERCORSI	TEMPO DALLA PRIMA IMMATRICOLAZIONE	QUALIFICAZIONE IVA UE
7.500 km	8 mesi	Usato (entrambe le condizioni)
4.000 km	10 mesi	Nuovo (km insufficienti)
12.000 km	4 mesi	Nuovo (tempo insufficiente)
6.000 km esatti	7 mesi	Nuovo (non supera i 6.000 km)

La disciplina speciale serve a evitare distorsioni tra Stati membri: per i mezzi nuovi, l'IVA è dovuta nello Stato di destinazione anche quando l'operazione coinvolge privati.

ACQUISTO UE DI VEICOLO NUOVO DA SOGGETTO IVA

Se un soggetto passivo italiano acquista da altro Stato membro un mezzo di trasporto nuovo, deve trattare l'operazione come acquisto intracomunitario. Gli adempimenti ordinari sono:

- ♦ integrazione della fattura estera
- ♦ registrazione nel registro delle vendite
- ♦ registrazione nel registro acquisti
- ♦ assolvimento dell'IVA in Italia
- ♦ detrazione secondo le regole applicabili al veicolo
- ♦ verifica degli obblighi collegati all'immatricolazione

Anche se il cedente estero non è soggetto passivo IVA, il cessionario italiano deve rendere imponibile l'acquisto in Italia sulla base della documentazione di compravendita. Negli acquisti UE di mezzi nuovi, quindi, la soggettività IVA del cedente non è sempre determinante.

ACQUISTO UE DI VEICOLO NUOVO DA PRIVATO

Il privato che acquista in altro Stato membro un mezzo di trasporto nuovo non resta fuori dalla disciplina IVA. Deve presentare una dichiarazione all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente in base al domicilio fiscale entro 30 giorni dall'acquisto e, comunque, prima dell'immatricolazione, con indicazione dei dati delle parti, dei dati del veicolo e del corrispettivo.



ADEMPIMENTO	REGOLA
Termine dichiarazione	Entro 30 giorni e prima dell'immatricolazione
Ufficio competente	Agenzia Entrate del domicilio fiscale
Documenti	Fattura o atto di cessione
Versamento	F24 con elementi identificativi
Conservazione documenti	5 anni dalla dichiarazione

La procedura può apparire meramente amministrativa, ma ha natura sostanziale: senza il regolare assolvimento dell'IVA, l'immatricolazione del veicolo può bloccarsi.

ACQUISTI UE DI VEICOLI USATI

Per i mezzi usati acquistati da altro Stato membro, il primo controllo riguarda la fattura del cedente UE, per verificare se ha applicato il regime del margine o ha effettuato una cessione intracomunitaria. Se il cedente UE applica il regime del margine, l'IVA resta assolta nel suo Stato, l'acquisto non è intracomunitario e il cessionario italiano non integra la fattura.

Se invece il cedente UE effettua una cessione intracomunitaria, il cessionario italiano deve integrare la fattura e assolvere l'IVA in Italia. Nel primo caso l'IVA è incorporata nel prezzo e non detraibile; nel secondo caso l'IVA viene assolta in Italia e poi detratta secondo le regole interne. La differenza è sostanziale e impone una verifica attenta della documentazione ricevuta.

CESSIONI UE DI MEZZI NUOVI

Le cessioni a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi, spediti o trasportati in altro Stato membro, sono assimilate alle cessioni intracomunitarie non imponibili. La regola opera anche se il cessionario UE è un privato: il punto essenziale è la prova dell'effettiva uscita del mezzo dal territorio italiano e della sua destinazione nell'altro Stato membro.

Il cedente soggetto passivo deve emettere fattura indicando, tra l'altro, la data di prima immatricolazione o iscrizione e i chilometri percorsi – dati necessari per qualificare il mezzo come nuovo o usato. Se la cessione è effettuata da un privato italiano verso un soggetto residente in altro Stato UE, può spettare il rimborso dell'IVA compresa nel prezzo di acquisto, nei limiti dell'imposta che sarebbe applicabile se la cessione fosse imponibile in Italia, con richiesta tramite modello IVA 38 RIC.

Per i mezzi usati, il trattamento dipende dal soggetto acquirente e dal regime applicato dal venditore italiano. Se il cedente italiano applica il regime del margine nei confronti di un soggetto passivo UE, l'operazione resta nazionale e non è una cessione intracomunitaria.

OPERAZIONE	TRATTAMENTO IVA
Usato in margine verso soggetto IVA UE	Operazione interna in Italia
Usato senza margine verso soggetto IVA UE	Cessione intracomunitaria non imponibile
Usato verso privato UE	Imponibile in Italia
Nuovo verso soggetto UE, anche privato	Non imponibile come cessione UE speciale

IMPORTAZIONI DA PAESI EXTRA UE

L'importazione di autoveicoli nuovi o usati da Paesi extra UE è imponibile IVA in dogana, indipendentemente dal fatto che l'importatore sia soggetto passivo o privato. La base imponibile IVA in dogana comprende: il valore del bene deter-



minato secondo le regole doganali, i diritti doganali (esclusa l'IVA) e le spese di inoltro fino al luogo di destinazione nell'Unione europea indicato nel documento di trasporto.

Il soggetto passivo può detrarre l'IVA assolta in dogana se il veicolo è inerente all'attività, fermo restando la limitazione ordinaria del 40% per l'uso promiscuo. Per la registrazione contabile non si usa più la vecchia bolletta doganale cartacea come documento unico: occorre fare riferimento al prospetto di riepilogo ai fini contabili della dichiarazione doganale (cd. "prospetto di riepilogo"), che contiene imponibile, aliquota e IVA.

ESPORTAZIONI DI AUTOVEICOLI

La cessione all'esportazione di autoveicoli è non imponibile IVA ai sensi dell'art. 8 del DPR 633/1972, indipendentemente dalla distinzione tra nuovo e usato. Tuttavia, se il veicolo era stato acquistato con detrazione IVA limitata per indetraibilità oggettiva, si pone un tema di base imponibile: la soluzione più prudente distingue la quota non imponibile dalla quota fuori campo IVA.

PUNTO CHIAVE

Esempio: una società esporta un'auto per € 18.000. All'acquisto aveva detratto l'IVA al 40%.

QUOTA	TRATTAMENTO	IMPORTO
40% del corrispettivo	Non imponibile ex art. 8 DPR 633/72	€ 7.200
60% del corrispettivo	Fuori campo ex art. 13, comma 5	€ 10.800
Totale		€ 18.000

Sul piano doganale, invece, l'intero corrispettivo concorre alla formazione del valore della merce esportata: i due piani – IVA e dogana – non vanno confusi.

PLAFOND IVA E ACQUISTO DI AUTOVEICOLI

L'uso del plafond per acquistare autoveicoli richiede molta cautela. La non imponibilità da plafond, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera c), del DPR 633/1972, presuppone che il cessionario avrebbe diritto alla detrazione integrale dell'IVA sul bene acquistato.

Se il veicolo è una normale autovettura a uso promiscuo, l'IVA sarebbe oggettivamente limitata al 40% ai sensi dell'art. 19-bis1. Il limite non è soggettivo ma oggettivo: non dipende dalla situazione del contribuente, ma dalla natura del bene. Di conseguenza, l'utilizzo del plafond per acquistare un'autovettura a uso promiscuo è oggettivamente non consentito e il cessionario non può validamente emettere dichiarazione d'int

ento per tale acquisto. Il controllo operativo dovrebbe essere preventivo: prima di emettere una dichiarazione d'intento per un'autovettura, il cessionario deve verificare se il mezzo sarebbe oggetto di detrazione integrale; in caso contrario, l'operazione non può beneficiare del plafond.

COMUNICAZIONE AL DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI

Per contrastare le frodi IVA nel settore auto, sono stati introdotti specifici obblighi di comunicazione. I soggetti passivi devono trasmettere al Dipartimento per i trasporti i dati relativi agli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi provenienti dall'estero, entro 15 giorni dall'acquisto e comunque prima dell'immatricolazione. Tra i dati obbligatori figurano il numero identificativo del fornitore UE e il numero di telaio.

L'obbligo riguarda anche i successivi passaggi interni prima dell'immatricolazione: in questi casi, al posto del numero identificativo comunitario assume rilievo il codice fiscale del fornitore interno. La comunicazione riguarda inoltre le cessioni intracomunitarie e le esportazioni di veicoli non immatricolati in Italia, con invio entro 15 giorni dalla vendita.



OPERAZIONE	COMUNICAZIONE	TERMINE
Acquisto UE/SEE tramite canali non ufficiali	Al Dipartimento trasporti	15 giorni e prima dell'immatricolazione
Passaggio interno prima dell'immatricolazione	Al Dipartimento trasporti	15 giorni
Cessione UE di veicolo non immatricolato	Al Dipartimento trasporti	15 giorni dalla vendita
Esportazione di veicolo non immatricolato	Al Dipartimento trasporti	15 giorni dalla vendita

Si tratta di un adempimento tecnico con effetti sostanziali: senza la corretta acquisizione dei dati nel sistema, l'immatricolazione del veicolo può bloccarsi.

F24 ELEMENTI IDENTIFICATIVI

Per gli acquisti intracomunitari e per alcune operazioni su veicoli di provenienza estera, è previsto il versamento dell'IVA tramite modello F24 Versamenti con elementi identificativi (F24 ELIDE). Il versamento riguarda, in particolare, l'IVA dovuta sulla prima cessione interna del veicolo, con indicazione obbligatoria nel modello dei dati del mezzo, incluso il numero di telaio.

Per i titolari di partita IVA il pagamento avviene esclusivamente con modalità telematica. Non è ammessa la compensazione orizzontale con crediti tributari disponibili: questo significa che non è possibile utilizzare crediti fiscali per abbattere l'importo dovuto tramite F24 ELIDE per questa specifica fattispecie.

PERIODICITÀ	CODICI TRIBUTO
Mensile	Da 6201 a 6212
Trimestrale	Da 6231 a 6234

L'IVA versata con F24 ELIDE non scompare dalla liquidazione periodica: deve essere considerata come versamento già effettuato e scomputata dall'importo a debito.

PUNTO CHIAVE

Esempio: un concessionario ha IVA a debito di periodo pari a € 28.000 e IVA detraibile pari a € 11.000. Ha già versato € 4.000 con F24 ELIDE per la prima cessione interna di un veicolo. L'ulteriore importo da versare in liquidazione sarà € 13.000, ossia € 28.000 meno € 11.000 meno € 4.000.

QUADRO VM E RIGO VL29

I versamenti IVA relativi alla prima cessione interna dei veicoli, effettuati tramite F24 ELIDE, devono essere indicati nel quadro VM della dichiarazione annuale IVA. Per i contribuenti mensili si utilizzano i righi da VM1 a VM12; per i trimestrali rilevano VM3, VM6, VM9 e VM12.

Nel rigo VL29 si indica l'ammontare complessivo dei versamenti relativi a cessioni effettuate nell'anno. Vanno considerati anche i versamenti eseguiti in anni precedenti, se riferiti a cessioni avvenute nell'anno dichiarato. Questo passaggio è spesso sottovalutato: il disallineamento tra F24, immatricolazione, cessione effettiva e dichiarazione IVA annuale può generare anomalie difficili da correggere in sede di controllo.

IMMATRICOLAZIONE PRIMA DELLA VENDITA

Gli operatori del settore auto possono trovarsi a immatricolare un veicolo prima della prima cessione interna. Accade, ad esempio, quando il veicolo viene iscritto al PRA a nome dell'operatore e poi destinato alla vendita. In questi casi, se il mezzo è privo di codice di antifalsificazione, occorre versare l'IVA tramite F24 ELIDE sul prezzo di vendita determinato in base al valore normale, annotando separatamente il versamento nelle scritture contabili come versamento anticipato ai fini dell'immatricolazione.

Quando poi il veicolo viene ceduto a un terzo, l'operatore scomputa l'imposta già versata nella liquidazione periodica. Il rischio operativo è duplice: da un lato si può dimenticare il versamento anticipato; dall'altro si può non scomputarlo correttamente al momento della vendita, con conseguente doppio versamento.

VEICOLI ALLESTITI O COMPLETATI ALL'ESTERO

Una casistica particolare riguarda i veicoli fabbricati in Italia e trasferiti in altro Stato UE per allestimento o completamento, poi reintrodotti per la commercializzazione, nonché i mezzi fabbricati all'estero, importati in Italia, inviati in altro Stato UE per allestimento e poi reintrodotti.

Se il veicolo allestito non ha un codice di antifalsificazione autonomo distinto da quello del veicolo base, l'immatricolazione richiede che il mezzo sia stato censito e abilitato all'immatricolazione, che gli obblighi IVA siano stati assolti con F24 ELIDE e che il relativo dato sia presente nel sistema informativo della Motorizzazione. È un passaggio da presidiare con attenzione nelle filiere di veicoli commerciali, mezzi speciali, ambulanze, officine mobili e veicoli con allestimenti tecnici.

SAN MARINO E CITTÀ DEL VATICANO

Gli obblighi collegati all'F24 ELIDE riguardano anche l'immatricolazione o la successiva voltura di veicoli provenienti da San Marino o dalla Città del Vaticano. La richiesta deve essere corredata dal modello F24 con indicazione del numero di telaio e dell'IVA assolta in occasione della prima cessione interna.

Sono previste cause di esclusione, tra cui gli acquisti da San Marino con fattura recante addebito dell'IVA, alcune introduzioni effettuate fuori dall'esercizio di impresa, arte o professione, e gli acquisti di veicoli destinati a essere utilizzati come beni strumentali. Quando il contribuente ritiene di rientrare in una causa di esclusione, deve presentare istanza alla Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate, che verifica entro 30 giorni; in presenza di elementi di rischio il termine può essere prorogato di altri 30 giorni.

REVE E VEICOLI ESTERI

Un tema distinto, ma vicino nella gestione pratica, riguarda i veicoli immatricolati all'estero e circolanti in Italia nella disponibilità di soggetti residenti. Per questi mezzi può scattare l'obbligo di iscrizione nel Pubblico Registro dei Veicoli Esteri (REVE), previsto dal Codice della strada (D.Lgs. 285/1992) e dalla relativa normativa attuativa.

Il REVE non sostituisce gli obblighi IVA: è un adempimento collegato alla circolazione e alla tracciabilità del veicolo estero, ma nella consulenza pratica le due verifiche viaggiano spesso insieme. Quando un cliente usa in Italia un veicolo estero in leasing, noleggio o comodato, occorre chiedersi sia se l'utilizzo sia regolare ai fini del Codice della strada, sia se l'operazione sottostante produce effetti IVA in Italia.

❑ ERRORI FREQUENTI NELLA GESTIONE IVA AUTO

Gli errori più ricorrenti non derivano da norme sconosciute, ma da automatismi applicati senza verifica preventiva. Riconoscerli è il primo passo per evitarli.

Primo automatismo: applicare sempre il 40%. È prudente, ma non sempre corretto. Per veicoli a uso esclusivo, oggetto dell'attività propria o utilizzati da agenti, può esserci detrazione integrale.

Secondo automatismo: applicare IVA sull'intero prezzo alla rivendita. Se il veicolo era stato acquistato con IVA detratta solo al 40% per limite oggettivo, la base imponibile della cessione deve essere ridotta ai sensi dell'art. 13, comma 5, DPR 633/1972.

Terzo automatismo: applicare il regime del margine perché "l'auto è usata". Non basta: serve verificare da chi è stata acquistata e quale regime era applicabile a quella cessione.

Quarto automatismo: trattare gli acquisti UE di auto usate come acquisti in margine senza verifica della filiera. È uno degli ambiti più esposti ai controlli e alla contestazione della buona fede.



Quinto automatismo: usare il plafond per acquistare autovetture a uso promiscuo. Come illustrato, l'IVA su questi beni è oggettivamente indetraibile: l'utilizzo del plafond non è consentito.

Sesto automatismo: non verificare gli obblighi di comunicazione al Dipartimento per i trasporti e di versamento con F24 ELIDE nei casi previsti. Sono adempimenti con effetti pratici immediati sull'immatricolazione.



STUDIO PIZZANO
COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE

STUDIO SABATINO PIZZANO

Sede: via Sant'Alessio, 5, 83030 Venticano (AV)

Contatti: info@studiopizzano.it • dev.studiopizzano.it

***Nota informativa:** Il presente approfondimento ha scopo puramente informativo e divulgativo alla data di redazione (25/05/2026). Per la trattazione di casistiche specifiche si raccomanda il ricorso a una consulenza professionale personalizzata.*



Studio
Sabatino
Pizzano
2022
via
Sant'Alessio,
5,
83030
Ventican

STUDIO PIZZANO